

dossier

XIX Legislatura

30 ottobre 2025

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

A.C. 2668

Parte II – *Profili finanziari*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 537/1



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 498/1

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 385

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

| | |
|---|----------|
| PREMESSA..... | 3 |
| VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI | 4 |
| Articolo 1 (<i>Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria</i>)..... | 4 |
| Articolo 2 (<i>Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria</i>)..... | 11 |
| Articolo 3 (<i>Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria</i>) | 12 |

Informazioni sul provvedimento

| | |
|--|---|
| A.C. | 2668 |
| Titolo: | Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria |
| Iniziativa: | governativa |
| Iter al Senato: | sì |
| Relazione tecnica (RT): | presente |
| Relatrice per la Commissione di merito: | Giorgianni (FDI) |
| Commissione competente: | V (Bilancio) |

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato con modificazioni, in sede deliberante, dalla 5^a Commissione (Bilancio) del Senato¹ (AS 1639), reca disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.

Il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario dell'AS 1639 e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che risulta tuttora utilizzabile. Alla relazione tecnica non risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹Il provvedimento è stato approvato, in sede deliberante, nella seduta n. 456 del 15 ottobre 2025. In particolare, nel corso dell'esame il testo del provvedimento è stato modificato per effetto dell'approvazione degli emendamenti 2.3, 2.4 e 3.6 (testo 2) [Cfr. Seduta n. 455 del 15 ottobre 2025].

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1

(Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria)

Normativa vigente.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023² ha istituito dal 1° gennaio 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, la cui inclusione comporta, per i predetti territori, uno specifico regime di semplificazioni e agevolazioni disciplinato dagli articoli successivi. L'articolo 10 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 ha demandato l'organizzazione della ZES unica alla Cabina di regia ZES – presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta anche dai Presidenti delle Regioni i cui territori sono ricompresi nella ZES unica – con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e alla Struttura di missione per la ZES presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che opera alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, cui sono affidate funzioni di supporto all'indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo, di definizione delle attività connesse agli strumenti operativi della ZES unica, nonché di monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica. Il comma 1 del predetto articolo 10 prevede che l'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia sia svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione ZES. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. I successivi articoli 12 e 13 dispongono l'istituzione rispettivamente del Portale *web* della ZES unica, a cui sono attribuite le funzioni di informazione sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica, e dello Sportello unico digitale ZES, con funzioni di sportello unico per le attività produttive per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica.

L'articolo 1, commi 61-65-bis, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha istituito la Zona logistica semplificata (ZLS) per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate e – per effetto della novella introdotta dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024 – delle regioni in transizione³ non

² Recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, rilancio dell'economia del Mezzogiorno e immigrazione.

³ Si tratta delle regioni con PIL pro-capite compreso tra il 75 per cento e il 100 per cento della media UE, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2021/1060

ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, nel numero massimo di una per ciascuna regione nel caso in cui, nella regione interessata, sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'UE per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ovvero vi sia la presenza di un'Autorità di sistema portuale. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella ZLS fruiscono di agevolazioni e semplificazioni. La relazione tecnica a corredo della legge di bilancio 2018 riferiva che dall'istituzione della ZLS non sarebbero derivati oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, dispongono l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria (comma 1).

Si rammenta che, in base all'Allegato II della Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021 (con la quale sono state individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali 2021-2027) le regioni in transizione dell'Italia, individuate dalla normativa europea come ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE, sono: Abruzzo, Umbria e Marche.

In proposito, la relazione illustrativa riferisce che l'inserimento delle regioni Marche e Umbria nell'area della ZES unica è volto ad equiparare la posizione delle due regioni all'Abruzzo, unica tra le regioni in transizione ad essere stata inclusa nella ZES unica dal decreto-legge n. 124 del 2023, garantendo dunque anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle regioni Marche e Umbria – caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli – la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES.

A seguito dell'estensione del perimetro della ZES unica alle regioni Marche e Umbria testé enunciata, sono previste le seguenti modifiche all'attuale assetto organizzativo della ZES unica (comma 2):

- è integrata la composizione della Cabina di regia ZES di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023 con i Presidenti delle regioni Marche ed Umbria [lettera a)];
- sono estesi ai territori delle regioni Marche ed Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, nonché quelli del portale *web* della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. È altresì specificato che agli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti delle infrastrutture

che definisce il quadro normativo generale della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027.

tecnologiche necessari per l'estensione delle attività delle predette strutture a Marche e Umbria, si potrà provvedere a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027 [lettera b)].

Inoltre, alla luce delle modifiche alla legislazione vigente apportate dal disposto dei commi precedenti, per esigenze di coordinamento normativo sono disposte:

- la soppressione del comma 61 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, nella parte in cui prevede l'istituzione di una ZLS nelle regioni in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (comma 3);
- l'abrogazione dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 60 del 2024 che ha modificato il suddetto comma 61 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, consentendo l'istituzione delle ZLS anche nelle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica e ha previsto, tra l'altro, che le relative procedure di istituzione, di funzionamento e di organizzazione siano disciplinate con DPCM (comma 4).

La **relazione tecnica**, con riferimento al comma 2, lettera *a*), afferma che la ivi prevista integrazione della composizione della cabina di regia ZES non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, che istituisce la Cabina di Regia, prevede che per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In ordine, poi, alle previsioni contenute nel comma 2, lettera *b*) (estensione delle competenze della Struttura di missione ZES, del Portale *web* della ZES Unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES), la RT precisa che la Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri è in grado di adempiere alle nuove competenze scaturenti dall'estensione della ZES Unica ai territori delle regioni Marche ed Umbria utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'estensione delle attività del Portale *web* della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES, di cui agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 124 del 2023, evidenzia che gli eventuali adeguamenti di tipo infrastrutturale sono finanziabili, come indicato nell'ultimo periodo del comma 2 delle norme in esame, a valere sulle risorse del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027, che presenta sufficienti disponibilità. In particolare, in relazione all'estensione delle attività del Portale *web* della ZES Unica, la RT sottolinea che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 "il portale, da realizzare anche

in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13". La relazione tecnica a corredo del decreto-legge n. 124 del 2023, richiamando il disposto dell'articolo 12, comma 3, rammenta che il fabbisogno finanziario per la realizzazione del portale *web*, stimato in 300.000 euro, è posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027, attraverso l'ammissione a finanziamento di uno specifico progetto. La stessa precisa, altresì, che l'importo pari a 300.000 euro è stato definito, in via prudenziale, sulla base dei dati finanziari relativi alla realizzazione di sistemi analoghi. Conseguentemente – conclude sul punto la RT – consistendo l'implementazione delle attività del portale *web* in un mero aggiornamento delle informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle due nuove regioni attratte alla ZES Unica, non si stimano oneri finanziari aggiuntivi.

Quanto alla implementazione dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 124 del 2023, la relativa relazione tecnica sottolinea che "Il comma 4 prevede che la copertura finanziaria per la realizzazione dello sportello unico, i cui oneri sono stimati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024, sia posta a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027. Ai fini della quantificazione dei citati oneri, si è tenuto conto in via prudenziale della necessità di effettuare interventi tecnologici di sviluppo sia del Portale "ImpresaInUnGiorno", unico punto di accesso (nazionale e europeo) a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, che dello Sportello Unico telematico del sistema camerale, finalizzati all'estensione dell'architettura in essere con l'integrazione del nuovo Sportello Unico digitale appositamente realizzato per la ZES Unica. Tutte le attività di carattere tecnologico dovranno essere per quanto necessario conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2021 al fine di assicurare l'interoperabilità con gli Enti terzi coinvolti nel procedimento e l'accessibilità ai dati. In questo contesto, il Sistema Camerale contribuirà alla realizzazione dell'estensione dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica all'interno della piattaforma telematica "ImpresaInUnGiorno" nella cui implementazione il DPR n. 160 del 2010 gli ha conferito una duplice responsabilità, in quanto *owner* della creazione ed aggiornamento di impresainungiorno.gov.it quale unico portale di accesso nazionale ed europeo a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, in relazione alla vita d'impresa, e in quanto chiamato in causa nell'assistere i singoli Comuni, responsabili della creazione del SUAP⁴, allo

⁴ Sportello unico delle attività produttive.

scopo di rendere operativo lo Sportello unico delle attività produttive, fornendo anche agli stessi una piattaforma informatica di *front-office* standard e disponibile a livello nazionale. Inoltre, al fine di rendere disponibile la documentazione amministrativa agli enti locali e alle altre amministrazioni coinvolte, il sistema camerale renderà accessibili le autorizzazioni rilasciate dalla ZES Unica all'interno del fascicolo informatico di impresa. Il fabbisogno finanziario per la implementazione e realizzazione dei sistemi viene posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027 attraverso l'ammissione a finanziamento di uno specifico progetto. L'importo pari a 3,5 milioni di euro è stato definito sulla base dei dati di *budget* di precedenti progetti per la realizzazione di sistemi analoghi e tiene conto anche degli eventuali oneri connessi alle attività di accompagnamento in favore delle Amministrazioni titolari dei SUAP, da espletarsi nella fase di avvio dello sportello unico e consistenti in specifiche iniziative di affiancamento e formazione degli operatori, quantificati in 300.000 euro". Quindi, prosegue la RT a corredo del presente provvedimento, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 13, a fronte di una stima iniziale di oneri pari a 3,5 milioni, è stato presentato ed è in corso di esecuzione un progetto del costo complessivo di circa 2,65 milioni di euro, con impegni assunti pari a circa 2,47 milioni di euro. Ne è derivato un risparmio di spesa per circa 900.000 euro rispetto alla quantificazione effettuata in sede di predisposizione del citato decreto-legge. A dette risorse si aggiungono le ulteriori disponibilità afferenti alla Priorità 3 del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027, non ancora assegnate a specifiche iniziative e pari a circa 95 milioni di euro e che risultano più che sufficienti per finanziare gli eventuali interventi di adeguamento dell'infrastruttura tecnologica già realizzata, avuto riguardo agli oneri sostenuti per l'estensione dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica all'interno della piattaforma telematica "ImpresaInUnGiorno" relativamente a tutti i Comuni delle otto regioni indicate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, con un onere medio per ciascuna regione di circa 331.000 euro.

Di seguito, si riporta la tabella recante i dati comunicati dal predetto Dipartimento in merito a detto progetto "SPORTELLO S.U.D. ZES":

PN CAPCOE 2021-2027
aggiornamento al 30.06.2025

| Priorità | Descrizione priorità | Fondo | CUP | Titolo progetto | Beneficiario | Azioni di sistema/ Azioni territorial. mirate | Data fine | Costo totale | Impegni |
|----------|--|-------|----------------|----------------------|--------------|---|------------|----------------|----------------|
| 3 | Supporto alla Governance e all'attuazione della Politica di Coesione 2021-2027 | FSE+ | E89B2400060006 | Sportello S.U.D. ZES | Unioncamere | In transizione /meno sviluppate | 30/06/2026 | 2.651.673,00 € | 2.472.168,00 € |

Infine, la RT ricorda che il comma 3 abroga le disposizioni di legge che hanno previsto l'adozione della disciplina secondaria volta a stabilire le procedure di istituzione delle ZLS per le regioni in transizione (ormai tutte inserite nella ZES unica), che diviene non più attuale alla luce della disciplina contenuta nella presente legge.

Alla luce degli elementi su esposti, per i profili di carattere finanziario, la RT evidenzia che dalle previsioni di cui ai commi 1 e 3 non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023 all'intero territorio delle regioni in transizione⁵ Marche ed Umbria (comma 1). Conseguentemente, provvedono ad estendere al territorio delle regioni Marche ed Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES, del Portale web della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. nonché ad includere nel novero dei componenti della Cabina di regia della ZES i Presidenti delle due regioni citate. L'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche è finanziabile a valere sulle risorse del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027 (comma 2). Infine è disposta l'abrogazione, per ragioni di coordinamento normativo, dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 60 del 2024 che ha consentito l'istituzione delle ZLS anche nelle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica ed è soppressa la previsione di analogo contenuto recata dal predetto comma 61 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 (commi 3 e 4).*

⁵ Si tratta delle regioni con PIL pro-capite compreso tra il 75 per cento e il 100 per cento della media UE, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2021/1060 che definisce il quadro normativo generale della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027.

La relazione tecnica non ascrive oneri a carico della finanza pubblica all'estensione della ZES unica, alla composizione della cabina di regia e all'ampliamento dei compiti e delle attività della Struttura di missione ZES evidenziando che la Struttura di missione è in grado di adempiere alle nuove competenze scaturenti dall'estensione della ZES Unica utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, lettera b), che prevede l'estensione delle attività del Portale web della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES, di cui agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 124 del 2023, la medesima relazione evidenzia che il Programma nazionale capacità per la coesione presenta sufficienti disponibilità e fornisce informazioni al riguardo.

In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare, alla luce dei dati forniti dalla relazione tecnica.

Riguardo all'abrogazione, per ragioni di coordinamento normativo, dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 60 del 2024 e alla soppressione della previsione di analogo contenuto recata dal predetto comma 61 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, non si formulano osservazioni, posto che entrambi gli interventi si limitano a sopprimere norme volte all'istituzione delle ZLS nelle regioni in transizione non incluse nella ZES unica, in quanto non più attuali alla luce della disciplina contenuta nel presente provvedimento che inserisce queste regioni nella ZES unica.

Infine, anche con riferimento al complessivo regime agevolativo applicabile ai territori delle predette regioni, derivante dall'inclusione degli stessi all'interno della ZES unica, non si formulano osservazioni, giacché le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente nei limiti di spesa determinati per legge.

In questo quadro, appare tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se, ai fini della definizione dei nuovi limiti di spesa previsti per la ZES unica dal comma 1 dell'articolo 95 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 (A.S. 1689), concernenti il riconoscimento del menzionato credito d'imposta per gli investimenti nei beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 750 milioni di euro per l'anno 2028 – rispetto ai 2.200 milioni di euro per l'anno 2025⁶ previsti a legislazione vigente - si sia tenuto conto dell'ampliamento territoriale della medesima ZES che dovrebbe essere disposto ai sensi del presente articolo. Tale chiarimento appare opportuno in quanto il testo del disegno di legge di bilancio non reca una novella all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, volta ad includere tra i

⁶ Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

territori cui si applica il credito d'imposta di cui trattasi, anche quelli delle Marche e dell'Umbria, in modo da poterli equiparare sotto questo profilo a quelli dell'Abruzzo, in coerenza con quanto risulta dalla relazione illustrativa al presente provvedimento.

Analogamente, dovrebbe essere chiarito se, ai fini della definizione dei nuovi limiti di spesa previsti dal comma 7 del medesimo articolo 95 del citato disegno di legge per gli investimenti in beni strumentali realizzati nelle ZLS dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 - rispetto agli 80 milioni di euro per l'anno 2025 previsti a legislazione vigente - si sia tenuto conto dell'esclusione dalle medesime ZLS dei territori delle Marche e dell'Umbria che si verificherebbe per effetto del presente articolo.

Articolo 2

(Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria)

Normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023, il Piano strategico della ZES unica, predisposto dalla Struttura di missione ZES e approvato con DPCM, ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione. Il medesimo articolo, al comma 3-ter, contiene un'apposita clausola di neutralità finanziaria connessa alla sua attuazione. Coerentemente con tale disposto, la relazione tecnica a corredo del predetto decreto-legge n. 124 del 2023, affermava che la disposizione menzionata riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme dispongono l'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica – quale documento di programmazione triennale che definisce la politica di sviluppo della ZES unica ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023 – al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria, nonché le relative modalità di attuazione⁷ (comma 1). È altresì previsto che, nelle more del citato aggiornamento, vengano applicate nei territori delle menzionate regioni, in quanto compatibili, le previsioni del

⁷ Per l'aggiornamento del Piano, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la disposizione in esame rinvia alle medesime modalità stabilite per l'adozione del Piano strategico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023, che ne prevede l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Piano strategico della ZES unica già approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2024 (comma 2). Infine, le norme recano una clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo che dalla loro attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono l'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023 al fine di individuare settori, investimenti e interventi per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria (comma 1), prevedendo altresì che, nelle more dell'aggiornamento del Piano, si applichino alle regioni Marche ed Umbria, in quanto compatibili, le previsioni indicate nel Piano strategico della ZES unica approvato con DPCM 31 ottobre 2024 (comma 2). Infine, le norme recano una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla loro attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che nessun onere è stato ascritto alle disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023.

Articolo 3

(Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria)

Normativa vigente.

Gli articoli da 14 a 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 definiscono un regime di semplificazioni e di agevolazioni per l'avvio di attività economiche, insediamento di attività produttive e investimenti delle imprese nei territori delle regioni incluse nella ZES unica. In particolare:

- l'articolo 14 stabilisce che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica;
- l'articolo 15 disciplina la modalità di presentazione dell'istanza finalizzata al conseguimento della suddetta autorizzazione unica;
- l'articolo 16, come novellato dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), prevede per il 2024 e il 2025 la concessione di un credito d'imposta alle imprese operanti nelle regioni

rientranti nella ZES unica per l'acquisizione dei beni strumentali da realizzare entro il 15 novembre 2025, autorizzando a tal fine la spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024 e 2,2 miliardi per il 2025. Le modalità di accesso, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta e dei relativi controlli sono stati definiti con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024⁸.

L'articolo 3, comma 14-*octies*, del decreto-legge n. 202 del 2024⁹ prevede l'applicazione del credito d'imposta in materia di zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024¹⁰, in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 14-*novies* del predetto articolo 3 stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori economici che intendano fruire del credito d'imposta¹¹. Il successivo comma 14-*decies* definisce il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 14-*octies*¹² e precisa che, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-*octies*, la percentuale ottenuta dall'applicazione del predetto criterio di calcolo è pari al cento per cento.

Le norme, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, estendono alla zone delle regioni Marche ed Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE, la concessione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-*octies*, 14-*novies* e 14-*decies*, del decreto-legge n. 202 del 2024, prevista per le zone logistiche semplificate, consistente nella concessione di un contributo, sotto

⁸ Si rammenta che la legge di bilancio 2025 predispose un meccanismo di monitoraggio e riproporzionamento delle domande relative alla fruizione dei crediti d'imposta tale da garantire l'osservanza del predetto limite complessivo di spesa; consente, nell'ipotesi in cui il beneficio individuale risulti inferiore al massimo richiedibile e al sussistere di talune altre condizioni, di agevolare gli investimenti effettuati anche a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027.

⁹ Recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

¹⁰ La misura prevedeva il riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 15 novembre 2024, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024.

¹¹ L'articolo 3, comma 14-*novies*, del decreto-legge n. 202 del 2024 stabilisce che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-*octies*, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.

¹² Detto ammontare è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla predetta comunicazione, moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni e resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

forma di credito d'imposta, agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (comma 1).

Si ricorda che il credito di imposta disciplinato dall'articolo 3, commi 14-*octies*, 14-*novies* e 14-*decies*, del decreto-legge n. 202 del 2024 richiama quello previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, in relazione agli investimenti realizzati dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 60 fino al 15 novembre 2024. Tali investimenti dovevano riguardare i beni strumentali previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 in relazione agli investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, e incluse all'interno della ZES unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, che ne ha previsto l'istituzione.

In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1 ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale¹³, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate¹⁴, a far data dal 25 febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-*octies*, 14-*novies* e 14-*decies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, i soggetti interessati sono tenuti a presentare dal 20 novembre 2025 esclusivamente la comunicazione concernente l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025, di cui all'articolo 3, comma 14-*novies*, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025 (comma 2). Inoltre, è previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le disposizioni concernenti il regime abilitativo e autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge n. 124 del 2023 si applichino, nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzarsi all'interno dei territori delle regioni Marche ed Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-*bis* della legge n. 241 del 1990, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, nonché ai procedimenti pendenti e non ancora conclusi

¹³ A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

¹⁴ Istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 3). Conseguentemente all'estensione alle regioni Marche e Umbria dell'agevolazione disposta dal precedente comma 1, viene incrementato il limite di spesa, previsto dall'articolo 3, comma 14-*octies* del decreto-legge n. 202 del 2024, da 80 milioni di euro a 110 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023¹⁵ (comma 4).

In proposito, si rammenta che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023 riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 11. Quest'ultimo individua gli oneri derivanti dall'intervento, pari a 10 milioni per il 2024 e 130 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, nonché le relative coperture¹⁶. Per effetto della disposizione in commento, l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 5 viene ridotta, per l'anno 2025, da 130 a 100 milioni di euro.

La **relazione tecnica**, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, per quanto concerne la valutazione dei relativi profili finanziari, afferma che le stesse innovano l'ordinamento giuridico relativamente alla parte relativa alle agevolazioni di natura fiscale con riguardo al numero e non già alle tipologie delle aree delle regioni Marche ed Umbria suscettibili di beneficiare, per l'anno 2025, del credito di imposta di cui al citato articolo 3, comma 14-*octies*, ovvero alla natura o alla tipologia di investimenti suscettibili di essere incentivati. Al riguardo, la RT evidenzia che in data 25 marzo 2025 è stato registrato dalla Commissione europea con il codice SA.118455 il regime titolato "Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) - Annualità 2025" applicabile dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 anche ai territori delle regioni Marche e Umbria, qualificato espressamente come una proroga del regime SA.115380 e comunicato dall'Italia come regime di aiuto riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. La RT sottolinea poi che il comma 2 reca una mera semplificazione procedurale mentre, quanto ai successivi commi, si limita a riportarne il contenuto.

¹⁵ Recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

¹⁶ Mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame estendono alle zone delle regioni Marche ed Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge n. 202 del 2024, concernente il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023¹⁷, effettuati nelle Zone logistiche semplificate, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, (comma 1).

Sono altresì disciplinati gli obblighi comunicativi ai fini della fruizione della citata agevolazione nei menzionati territori, ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale ubicati all'interno di ZLS (comma 2).

Conseguentemente viene incrementato da 80 milioni di euro a 110 milioni di euro il limite di spesa previsto dall'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024 e si provvede alla relativa copertura finanziaria (comma 4).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere derivante dall'incremento del limite di spesa da 80 a 110 milioni di euro per il 2025 risulta limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari ai 30 milioni di euro per l'anno 2025, del limite di spesa, previsto dall'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024, per la concessione, sotto forma di credito d'imposta, di un contributo alle imprese relativo agli investimenti realizzati in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate, disponendo a tal fine la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023.

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 5 stabilisce che alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto un incentivo sotto forma di credito d'imposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 11 del medesimo

¹⁷ Si tratta degli investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, e incluse all'interno della ZES unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, che ne ha previsto l'istituzione.

articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

In proposito, si fa presente che le predette risorse sono allocate sul capitolo 7353 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy¹⁸ e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo capitolo risulta accantonato, in sostanziale concomitanza con la data di presentazione al Senato della Repubblica del presente disegno di legge, un importo equivalente al suddetto onere di 30 milioni di euro.

Tanto premesso, sul piano della formulazione della disposizione¹⁹ si osserva che il richiamato comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023 non reca un'espressa autorizzazione di spesa per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta, bensì contiene un rinvio alle risorse indicate, quale limite massimo di spesa, dal comma 11 del medesimo articolo, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della predetta disposizione.

¹⁸ Denominato "Credito di imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta".

¹⁹ Modificata, sul punto, dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.